



COMUNE DI STATTE

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL
CORPO DI POLIZIA**

CAPO I

ART. 1

Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 Marzo 1986 n.65 e del D.M. 4 Marzo 1987 n.145.

ART.2

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, portano senza licenza le armi di cui sono dotati con l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

ART.3

In applicazione al disposto di cui all'art. 1 D.M. 4.3.1987 n.145, considerato che il tipo di arma in dotazione deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, si determinano le seguenti caratteristiche delle armi da assegnare agli addetti al Corpo della Polizia Municipale:

- ❖ PERSONALE MASCHILE:
BERETTA CALIBRO 9X21 IMI - MODELLO FS 98
- ❖ PERSONALE FEMMINILE:
BERETTA CALIBRO 9X21 IMI - MODELLO 8000 COUGAR

In ragione del numero di unità impegnate nei servizi di guardia d'onore, in occasione di feste e funzioni pubbliche, viene inoltre determinata la dotazione di n. 2 (due) sciabole da assegnare agli addetti ai servizi medesimi.

L'impiego di detta arma sarà consentita in occasione dell'uso dell'ALTA UNIFORME.

L'arma in dotazione al Comandante ed agli Ufficiali, in considerazione della circostanza che gli stessi sono tenuti al porto della stessa in maniera non visibile, avrà le seguenti caratteristiche:

- ❖ BERETTA mod. TOMCAT calibro 7 x 65.

ART.4

In relazione al tipo di servizio svolto dai componenti il Corpo ed alle necessità di difesa personale, si dispone che l'assegnazione dell'arma agli addetti alla Polizia Municipale - in possesso della qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - avvenga in via continuativa per tutti i servizi esterni e con assegnazione occasionale per i servizi interni e sedentari.

Pertanto, il porto dell'arma SENZA LICENZA è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 4 legge 7.3.1986 n.65.

DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE SI ASSEGNA L'ARMA IN DOTAZIONE IN VIA CONTINUATIVA E' FATTA MENZIONE SUL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO CHE L'ADDETTO E' TENUTO A PORTARE CON SE.

ART. 5

Gli addetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, che espletano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Il Comandante e gli Ufficiali sono tenuti a portare l'arma in maniera non visibile.

Nei casi in cui - ai sensi dell'art. 4 legge 7.3.1986 n.65 - l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma in dotazione nonché nei casi è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, questa è portata in maniera non visibile.

CAPO II

ART. 6

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di AGENTE DI P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

Del provvedimento del Sindaco che fissa il numero delle armi in dotazione è data comunicazione al Prefetto.

ART. 7

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento è prelevata presso l'armeria, previa annotazione, nel Registro di cui all'art. 4 D.M. 4.3.1987 n.145, degli estremi del documento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere inoltre immediatamente versata nell'armeria allorquando venga meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della sospensione dal rapporto di servizio e tutte le volte in cui venga disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

ART. 8

L'addetto alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
2. Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
3. Applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
4. Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dal vigente Regolamento.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 12 D.M. 4.3.1987 n.145 viene disposta l'istituzione dell'armeria, secondo le caratteristiche di cui all'art. 13 del già citato Decreto Ministeriale.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici (15) e munizioni non superiori a 2000 cartucce.

In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli armadi di cui all'art. 11 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando le disposizioni di cui agli articoli 12,13 e 14 del presente Regolamento.

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Responsabile dei Corpo ovvero da Ufficiale all'uopo delegato.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18.04.1985n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 10

L'armeria deve essere sistemata in locale interno all'edificio, ubicata in maniera tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porta blindata con apertura luce ugualmente blindata oppure dotata di inferriata o grate metalliche di sicurezza.

Deve disporre altresì di serrature di sicurezza e congegni di allarme.

La porta deve essere munita di finestrelle con cristalli blindati o grate per il controllo dall' esterno.

L'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione e corredato di interruttore esterno e dispositivo di illuminazione d'emergenza.

Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

ART. 11

Per il funzionamento dell'armeria vanno osservate le seguenti norme:

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e munizioni in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serrature di sicurezza tipo cassaforte;
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi ma con uguali caratteristiche;
3. Le chiavi di accesso ai locali armeria ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate durante le ore di servizio dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario dell'armeria;
4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Corpo, in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario dell'armeria in cassaforte o armadio corazzato;
5. L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelievo o di versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati in

apposito registro, le cui pagine sono preventivamente numerate e controfirmate dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;

6. L'armeria è dotata di registri a pagine numerate e preventivamente siglate dal Responsabile del Corpo della P.M. per le ispezioni settimanali e mensili, per le riparazioni delle armi e per i materiali occorrenti alla manutenzione delle stesse.

ART. 12

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Corpo ed al consegnatario dell'armeria.

L'accesso è consentito, altresì, al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del Responsabile del Corpo della Polizia Municipale, se presente.

Le armi devono essere inoltre consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento delle armi devono avvenire in luogo predisposto, esterno all'armeria.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 13

Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo di P.M., attraverso ripetuti sopralluoghi notturni e diurni tendenti ad accertare le condizioni della porta di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso.

L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile del Corpo di P.M. dispongono visite di controllo ed ispezioni esterne.

ART.14

Il consegnatario dell'armeria cura con la massima diligenza:

1. La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, delle documentazioni, delle chiavi a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti,
2. L'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
3. La tenuta dei registri e delle documentazioni;
4. La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Egli collabora inoltre con il Responsabile del Corpo di P.M. per la disciplina delle operazioni d'armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

ART.15

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di Tiro a segno presso Poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Sindaco può inoltre disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno. I corsi di tiro effettuati presso Poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso Poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle SEZIONI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi, sono comunicati al Prefetto.